

Gran Consiglio  
6501 Bellinzona

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA** (art. 101 e art. 102 LGC)

### **Aggiunta dell'art. 54a nella Legge sulla polizia (Per l'introduzione di un obbligo di rendiconto annuale sulle attività preventive di polizia)**

**Presentata da: Gianluca Padlina e Andrea Rigamonti**

**Data: 18 maggio 2026**

**Numero: IE867**

**Testo:**

#### **PREMESSA**

La presente proposta di modifica della Legge sulla polizia ha per oggetto l'introduzione di un obbligo di rendiconto annuale sulle attività svolte dalla Polizia cantonale nell'ambito della gestione cantonale delle minacce, nonché delle indagini e delle misure preventive di polizia previste dalla legge.

La revisione totale della Legge sulla polizia (LPol; RL 561.100), approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 21 aprile 2026 e pubblicata nel Foglio ufficiale del 23 aprile 2026, ha introdotto strumenti preventivi di particolare rilievo. Tra questi rientrano, da un lato, la gestione cantonale delle minacce ai sensi degli artt. 26–29 LPol e, dall'altro, le inchieste preventive di polizia, già previste in precedenza ma ora disciplinate nei nuovi artt. 49–54 LPol. Tali strumenti rispondono a esigenze reali di sicurezza pubblica e di protezione di potenziali vittime. Essi consentono alla Polizia cantonale di intervenire in una fase anticipata, prima che determinati rischi si traducano in atti lesivi concreti. La sistematica della nuova legge conferma del resto che la gestione cantonale delle minacce è disciplinata agli artt. 26–29, mentre le inchieste di polizia preventive, tra cui l'osservazione preventiva, l'indagine in incognito preventiva, l'inchiesta mascherata preventiva e la costituzione di identità fittizie, sono disciplinate agli artt. 49–54 LPol.

Proprio questa anticipazione dell'intervento statale impone tuttavia una particolare attenzione dal profilo dello Stato di diritto. La gestione cantonale delle minacce e le inchieste preventive possono infatti riguardare persone che non hanno ancora commesso reati e che, a seconda dei casi, non costituiscono ancora un pericolo concreto. Si tratta quindi di attività che, per loro natura, si collocano in una zona delicata, nella quale la prevenzione della violenza e la tutela della sicurezza pubblica devono essere costantemente bilanciate con la libertà personale, la protezione della sfera privata, la protezione dei dati e il principio di proporzionalità.

In occasione del dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della revisione totale della Legge sulla polizia, lo stesso Consigliere di Stato intervenuto a nome del Governo ha richiamato l'attenzione del Gran Consiglio su questo aspetto. Egli ha rilevato che la gestione cantonale delle minacce introduce la possibilità di indagare preventivamente, e anche all'insaputa degli interessati, su taluni cittadini, allo scopo di riconoscere precocemente persone che con il loro comportamento possono costituire una minaccia per terzi. Ha inoltre sottolineato che, per svolgere tali attività, è necessario

**INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)**

raccogliere, elaborare e conservare dati personali, compresi dati meritevoli di particolare protezione.

L'approvazione di simili strumenti presuppone dunque una forte fiducia nelle istituzioni e nelle persone chiamate ad applicare la legge. Tale fiducia non deve tuttavia rimanere affidata unicamente a una valutazione astratta o iniziale. Essa deve essere accompagnata da meccanismi istituzionali di verifica periodica, capaci di garantire che l'impiego di questi strumenti rimanga conforme agli scopi perseguiti, necessario, proporzionato e rispettoso delle garanzie fondamentali.

La storia svizzera insegna peraltro che le attività statali di raccolta e trattamento di informazioni, quando non sono accompagnate da limiti chiari e da controlli effettivi, possono incidere profondamente sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Lo scandalo delle schedature a livello federale rappresenta, sotto questo profilo, un precedente storico che deve rimanere ben presente. Esso non viene qui evocato per assimilare l'attuale gestione cantonale delle minacce a pratiche del passato, ma quale monito istituzionale: proprio negli ambiti preventivi, nei quali lo Stato interviene prima della commissione di reati, la trasparenza verso gli organi di vigilanza è una condizione della legittimazione democratica.

In questo senso conserva piena attualità l'antica domanda attribuita a Giovenale, poeta satirico romano vissuto tra il I e il II secolo d.C. e acuto osservatore dei vizi del potere e della società del suo tempo: *Quis custodiet ipsos custodes?* –chi sorveglierà i sorveglianti? – monito sempre valido per ogni ordinamento democratico chiamato a conciliare sicurezza pubblica, poteri preventivi dello Stato e tutela delle libertà fondamentali.

Questa esigenza è oggi ancora più attuale alla luce dell'evoluzione tecnologica. Gli strumenti informatici moderni, l'interconnessione delle banche dati, le tecniche di analisi automatizzata e l'intelligenza artificiale consentono di elaborare quantità di informazioni impensabili in passato, di individuare correlazioni, di costruire profili di rischio e di orientare decisioni operative. A livello internazionale, l'impiego di software avanzati di analisi dati e di strumenti di sorveglianza digitale in ambito di sicurezza pubblica ha già suscitato ampie discussioni, in particolare in relazione ai rischi di profilazione, opacità algoritmica, sorveglianza di massa e dipendenza da fornitori tecnologici privati o esteri. Tali discussioni non devono essere trasferite meccanicamente alla realtà ticinese, ma confermano la necessità di predisporre sin d'ora garanzie istituzionali adeguate.

Il diritto federale conosce già, in materie particolarmente sensibili, modelli di vigilanza istituzionale rafforzata. Nell'ambito delle attività informative della Confederazione, il controllo democratico non è affidato a una pubblicità indiscriminata delle attività operative, bensì a un sistema articolato di vigilanza indipendente e parlamentare. La legge federale sulle attività informative prevede l'istituzione di un'autorità indipendente incaricata di vigilare sul Servizio delle attività informative della Confederazione. La Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali sorveglia inoltre l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative, segnatamente nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Tale modello federale conferma un principio essenziale: nelle materie in cui sicurezza pubblica, prevenzione, trattamento di informazioni sensibili e diritti costituzionali si incontrano, il controllo democratico deve essere effettivo, ma al tempo stesso compatibile con la necessaria riservatezza.

## **La proposta dell'iniziativa: introduzione di un obbligo di rendiconto annuale sulle attività preventive di polizia**

La presente iniziativa non rimette in discussione la revisione totale della Legge sulla polizia approvata dal Gran Consiglio, né intende modificare l'impianto degli strumenti preventivi recentemente adottati. Essa propone piuttosto di completare tale impianto mediante l'introduzione di un obbligo annuale di rendiconto, volto a garantire un controllo istituzionale proporzionato sull'impiego delle attività preventive più sensibili attribuite alla Polizia cantonale.

Il rapporto dovrà riguardare sia le attività svolte nell'ambito della gestione cantonale delle minacce ai sensi degli artt. 26–29 LPol, sia le inchieste e le misure preventive di polizia previste dalla legge, in particolare quelle disciplinate dagli artt. 49–54 LPol. In questo modo il controllo non si limiterà a un singolo istituto, ma riguarderà l'insieme delle attività preventive più sensibili attribuite alla Polizia cantonale.

Il rapporto non dovrà avere lo scopo di divulgare pubblicamente singoli casi, né di compromettere indagini, interventi o misure operative in corso. Al contrario, esso dovrà essere redatto in forma tale da escludere l'identificazione delle persone interessate e da preservare le esigenze operative della Polizia cantonale. La proposta tiene quindi conto della natura delicata della materia e non intende in alcun modo pregiudicare l'efficacia dell'azione preventiva.

Proprio per tale ragione, il rapporto non viene indirizzato al Gran Consiglio in corpore, bensì al Consiglio di Stato, alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio e all'Incaricato cantonale della protezione dei dati. La Commissione gestione e finanze, a cui è attribuita la competenza per questioni inerenti l'alta vigilanza (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. f LGC) rappresenta infatti l'organo parlamentare più idoneo a esercitare un controllo politico-istituzionale su materie che toccano la polizia, i diritti fondamentali, la protezione della sfera privata e le garanzie dello Stato di diritto. L'Incaricato cantonale della protezione dei dati, dal canto suo, è chiamato a svolgere un ruolo essenziale nel verificare che il trattamento dei dati personali, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, avvenga entro limiti corretti e proporzionati.

Il nuovo art. 54a precisa inoltre il contenuto minimo del rapporto. Esso dovrà indicare, in particolare, il numero delle segnalazioni ricevute, dei casi aperti, archiviati e pendenti, delle persone interessate, delle misure adottate, delle comunicazioni di dati effettuate, delle osservazioni preventive, delle indagini in incognito preventive, delle inchieste mascherate preventive e degli altri strumenti preventivi impiegati. Dovrà inoltre indicare quanti casi siano stati sottoposti ad autorizzazione del Ministero pubblico o del giudice dei provvedimenti coercitivi e quanti siano poi stati trasmessi al Ministero pubblico o siano sfociati nell'apertura di un procedimento penale.

Quest'ultimo dato appare particolarmente importante, poiché consente di verificare quale esito concreto abbiano avuto le attività preventive svolte e in quale misura esse abbiano effettivamente condotto a situazioni penalmente rilevanti. In altre parole, il rendiconto dovrà permettere di comprendere non solo quante attività preventive siano state svolte, ma anche quale rapporto vi sia tra prevenzione, sospetto penale e successiva apertura di procedimenti penali.

Il rapporto dovrà infine fornire indicazioni sulla durata delle misure preventive, sulla conservazione e cancellazione dei dati, sul trattamento di dati personali meritevoli di particolare protezione, sulle misure organizzative e tecniche adottate per garantire la protezione dei dati, nonché su eventuali criticità riscontrate e misure correttive adottate o previste.

**INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)**

La Commissione gestione e finanze potrà chiedere al Consiglio di Stato informazioni complementari, nella misura necessaria all'esercizio della propria funzione di alta vigilanza e nel rispetto della protezione dei dati personali, del segreto d'ufficio e delle esigenze operative della Polizia cantonale. Si tratta di una facoltà importante per evitare che il rapporto annuale si riduca a un adempimento meramente formale. Il controllo parlamentare deve poter essere effettivo, pur rimanendo rispettoso dei limiti imposti dalla materia.

La proposta non nasce dunque da sfiducia verso la Polizia cantonale. Al contrario, essa parte dal presupposto che strumenti preventivi incisivi possano essere necessari per proteggere efficacemente la collettività e le potenziali vittime. Proprio per questo, tuttavia, tali strumenti devono essere accompagnati da un rendiconto ordinario, serio e istituzionalmente adeguato. Più lo Stato dispone di strumenti anticipatori e informativi, più occorre rafforzare i meccanismi di controllo democratico.

Sulla base di queste considerazioni generali, e preso atto dell'avvenuta approvazione della revisione totale della Legge sulla polizia nella seduta del Gran Consiglio del 21 aprile 2026, i sottoscritti Deputati propongono di completare la nuova disciplina mediante l'introduzione del seguente art. 54a.

Disegno di

**Legge sulla polizia(LPol)**

modifica del .....

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 27 aprile 2026 "per l'introduzione di un obbligo di rendiconto annuale sulle attività preventive di polizia",

decreta:

I

La Legge sulla polizia del 21 aprile 2026 (LPol) è modificata come segue:

**Rendiconto annuale sulle attività preventive di polizia**

**Art. 54a**

<sup>1</sup> La Polizia cantonale allestisce annualmente un rapporto sulle attività svolte nell'ambito della gestione cantonale delle minacce ai sensi degli articoli 26–29, nonché sulle inchieste e sulle misure preventive di polizia effettuate in applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Il rapporto è trasmesso al Consiglio di Stato, alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio e all'Incaricato cantonale della protezione dei dati. Esso deve consentire una verifica dell'adeguatezza, della necessità e della proporzionalità delle attività svolte, dei mezzi impiegati e del trattamento dei dati personali effettuato.

<sup>3</sup> Il rapporto indica in particolare:

a) il numero complessivo delle segnalazioni ricevute nell'ambito della gestione cantonale delle minacce;

**INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)**

- b) il numero dei casi aperti, archiviati e ancora pendenti;
- c) il numero delle persone interessate, suddiviso per categorie generali di casistica, senza indicazioni nominative;
- d) la tipologia generale delle minacce, dei rischi o dei reati oggetto di valutazione preventiva;
- e) le misure adottate nell'ambito della gestione cantonale delle minacce;
- f) il numero e la tipologia delle comunicazioni di dati effettuate;
- g) il numero delle osservazioni preventive, delle indagini in incognito preventive, delle inchieste mascherate preventive e delle altre misure preventive disposte;
- h) il numero dei casi sottoposti ad autorizzazione del Ministero pubblico o del giudice dei provvedimenti coercitivi;
- i) il numero dei casi che, a seguito delle attività preventive svolte, sono stati trasmessi al Ministero pubblico o sono sfociati nell'apertura di un procedimento penale;
- j) la durata media e massima delle misure preventive disposte;
- k) la durata media e massima di conservazione dei dati, nonché il numero delle cancellazioni effettuate;
- l) il numero dei casi nei quali sono stati trattati dati personali meritevoli di particolare protezione;
- m) le misure organizzative e tecniche adottate per garantire la protezione dei dati, la limitazione degli accessi e la tracciabilità delle consultazioni;
- n) eventuali criticità riscontrate e le misure correttive adottate o previste.

<sup>4</sup> Il rapporto è redatto in forma tale da escludere l'identificazione delle persone interessate e da preservare la sicurezza di indagini, interventi o misure operative in corso.

<sup>5</sup> La Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio può chiedere al Consiglio di Stato informazioni complementari, nella misura necessaria all'esercizio della propria funzione di alta vigilanza e nel rispetto della protezione dei dati personali, del segreto d'ufficio e delle esigenze operative della Polizia cantonale.

<sup>6</sup> Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il contenuto minimo, la struttura e le modalità di trasmissione del rapporto.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore della presente legge è fissata dal Consiglio di Stato.